

**Delib.G.P. 23 maggio 2008, n. 1280 (1).**

**Anticipazione dell'assegno di mantenimento di cui all'*articolo 28 bis della legge provinciale n. 14 del 1991* - criteri e parametri per l'accertamento della condizione economica familiare (ICEF) e adempimenti a carico degli Enti gestori.**

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 giugno 2008, n. 24.

omissis

La Giunta provinciale

omissis

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e i parametri per l'accertamento della condizione economica familiare (ICEF) relativo alla domanda di anticipazione dell'assegno di mantenimento di cui all'*articolo 28-bis della legge provinciale n. 14 del 1991*, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli adempimenti a carico degli enti gestori preposti all'esercizio delle funzioni socioassistenziali delegate ai sensi della *legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14* per consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Allegato A)

**Criteri e parametri per l'accertamento della condizione economica familiare (ICEF) relativo alla domanda di anticipazione dell'assegno di mantenimento di cui all'*articolo 28-bis della legge provinciale n. 14 del 1991***

## **1. Definizione del nucleo familiare**

L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della condizione economica è il nucleo familiare costituito dal minore destinatario dell'assegno di mantenimento e dalla persona alla quale il minore è stato affidato, come risultante alla data di presentazione della domanda.

## **2. Periodo di riferimento del reddito e del patrimonio**

L'ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento al reddito e al patrimonio del secondo anno precedente per le domande di anticipazione presentate dal 1° gennaio al 30 giugno e con riferimento al reddito e al patrimonio dell'anno precedente per le domande di anticipazione presentate dal 1° luglio al 31 dicembre.

## **3. Ponderazione del reddito e del patrimonio**

Il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare dei componenti il nucleo familiare sono considerati nella misura del 100%.

## **4. Franchigie patrimonio immobiliare e mobiliare**

Per quanto riguarda il *patrimonio immobiliare*, sono escluse dalla valutazione dell'ICEF la prima abitazione utilizzata per la residenza del nucleo e le relative pertinenze.

Al patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione di residenza è applicata una franchigia di 5.000,00 Euro; oltre tale franchigia i successivi 10.000,00 Euro sono considerati al 20% e la parte rimanente al 60%.

Il *patrimonio mobiliare* è considerato al netto di una franchigia di "non dichiarabilità" di 5.000,00 Euro per ogni componente il nucleo familiare come definito al punto 1.

Il patrimonio mobiliare rimanente è considerato al 20% fino a 10.000,00 Euro; oltre tale limite al 60%.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo non concorre quanto percepito a titolo di assegno di mantenimento.

## **5. Modalità di accertamento**

Ai fini dell'accertamento della condizione economica, l'ente gestore cui è rivolta la domanda dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento, raccoglie le dichiarazioni ICEF relative ai componenti il nucleo familiare da valutare ovvero si avvale delle dichiarazioni ICEF se presenti nel sistema informativo ICEF.

Allegato B)

**Adempimenti a carico degli enti gestori, preposti all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della *legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, per consentire il recupero, da**

**parte della provincia, delle somme erogate ai sensi dell'*articolo 28-bis della legge provinciale n. 14 del 1991***

1. Gli enti gestori preposti all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della *L.P. n. 14 del 1991* che svolgono attività di istruttoria ed erogazione dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento, secondo le modalità stabilite all'art. 6 del regolamento di attuazione dell'*art. 28-bis della L.P. n. 14 del 1991* emanato con *D.P.P. n. 4-III/Leg. del 2008*, comunicano, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al beneficiario e, per conoscenza, al genitore inadempiente l'avvenuta concessione dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori, precisando che in base alla normativa vigente spetta alla Provincia riscuotere dal genitore obbligato al mantenimento le somme erogate in via anticipata e gli interessi legali maturati.
2. Alla conclusione dell'intervento, gli enti gestori, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmettono al genitore inadempiente e, per conoscenza, al beneficiario dell'assegno e al Servizio provinciale competente in materia di entrate, la richiesta di pagamento delle somme anticipate, maggiorate degli interessi legali maturati con decorrenza dalla data della prima erogazione. Tale comunicazione riporta inoltre elementi informativi relativi ai termini e alle modalità di pagamento, alla possibilità di rateizzazione del debito su richiesta del genitore e all'attivazione della riscossione coattiva in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito.
3. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di recupero dei crediti, gli enti gestori comunicano tempestivamente al Servizio provinciale competente in materia di entrate ogni modifica e variazione delle circostanze che abbiano implicazioni sul rapporto debitorio.